

La Corte Costituzionale si pronuncia nuovamente sul trattenimento in servizio degli Avvocati dello Stato e conferma la validità della relativa disciplina transitoria

[Corte cost., ord. 21 dicembre 2016, n. 290 – Pres. Grossi, Est Sciarra](#)

Impiegati pubblici – Collocamento a riposo – Avvocati dello Stato – Mancata estensione del trattenimento in servizio previsto per i magistrati – Manifesta infondatezza della questione di costituzionalità

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui ha escluso, per gli avvocati dello Stato, il beneficio del trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2015, riconosciuto ai magistrati. (1)

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 132, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non indica gli avvocati dello Stato tra i destinatari del differimento, sino al 31 dicembre 2016, del beneficio del trattenimento in servizio.(2)

(1-2) I. - Il TAR per le Marche ha proposto questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 90 del 2014, nella parte in cui, a seguito della legge di conversione, ha escluso per gli avvocati dello Stato il beneficio del trattenimento in servizio oltre l'età pensionabile, fino al 31 dicembre 2015, riconosciuto ai magistrati;

b) dell'art. 18, comma 1, del d.l. n. 83 del 2015 - nella parte in cui non ha esteso anche agli avvocati dello Stato, oltre che ai magistrati, il differimento degli effetti del già citato art. 1, comma 3, sino al 31 dicembre 2016.

Il TAR remittente ha prospettato la violazione del principio di uguaglianza rispetto ai magistrati ordinari e contabili per i quali è stato previsto l'istituto del trattenimento in servizio nonché del principio del buon andamento alla luce delle possibili ripercussioni negative sull'efficiente gestione degli uffici conseguenti al mancato trattenimento in servizio delle posizioni apicali dell'Avvocatura dello Stato anche alla luce delle obiettive difficoltà di effettuare un ricambio generazionale in tempi brevi.

II. - La Corte Costituzionale – dopo aver escluso la rilevanza dello *ius superveniens* costituito dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 (Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25

ottobre 2016, n. 197, che ha prorogato ulteriormente gli effetti del comma 3 dell'art. 1 del d.l. n. 90 del 2014 al 31 dicembre 2017 «*per i magistrati che ricoprono funzioni apicali, direttive superiori o direttive presso la Suprema Corte di cassazione e la Procura generale, i quali non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017*» (art. 5, comma 1, primo periodo), nonché per gli «*avvocati dello Stato nella posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati allo stesso articolo 5, comma 1, che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016*» (art. 10, comma 2) - ha dichiarato manifestamente inammissibili e infondate le questioni sollevate, richiamando nel merito le motivazioni già espresse con la sentenza n. 133 del 10 giugno 2016 in relazione alle analoghe censure di costituzionalità sollevate dai TAR per l'Emilia Romagna, Lombardia, Lazio e dal Consiglio di Stato, ribadendo, quindi, che:

c) l'eliminazione del trattenimento in servizio porta a compimento un percorso già avviato, per agevolare, nel tempo, il ricambio generazionale e consentire un risparmio di spesa, proprio in attuazione dei principi di buon andamento e efficienza dell'amministrazione, dato che il prolungarsi del servizio oltre i limiti non è sempre indice di accrescimento dell'efficienza organizzativa, oltre a comportare il carico del trattamento di servizio attivo e degli oneri riflessi, in genere complessivamente maggiori rispetto a quelli connessi a nuove assunzioni.

d) considerata l'indiscutibile eterogeneità delle situazioni poste a raffronto, non può configurarsi alcuna irragionevole disparità di trattamento tra avvocati dello Stato e magistrati, per i quali il trattenimento in servizio è garantito fino alla data del 31 dicembre 2015, al fine specifico di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari a fronte di possibili criticità derivanti dall'improvvisa cessazione dal servizio di un numero rilevante di dipendenti.